

COMUNE DI VILLASALTO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 28-02-2019

Oggetto: IMU E TASI: CONFERMA PER IL 2019 ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.

ADUNANZA IN SESSIONE Ordinaria Pubblica

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Presiede il **MAXIA PAOLO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano:

MAXIA PAOLO	P	AGUS MIRKO	P
LECIS GIAMPIERO	P	CONGIU ANDREA	P
LUSSO ANNA	P	PILIA LEONARDO	A
SEMERARO ROBERTO	P	PIRAS PIERGIORGIO	A
GARAU NICHOLAS	P	UTZERI STEFANIA	A
MULAS ROBERTA	P	LUSSO FIORENZO	A
COSSU GIORGIO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del Tuel) il Segretario Comunale **DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000:

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' TECNIC FIN.** del Responsabile del Servizio Finanziario.

Data 22-02-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Lusso Stefano

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** del Responsabile del Servizio Finanziario

Data 22-02-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Lusso Stefano

IL CONSIGLIO COMUNALE,

RICHIAMATA l'art. 1, co. 639, della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI in particolare i seguenti commi della L. 147/2013 in relazione all'IMU e alla TASI:

- Comma 703 ai sensi del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- Comma 640 il quale stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal successivo comma 677;
- Comma 707 che dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;
- Comma 669 ai sensi del quale il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Comma 683 ai sensi del quale il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'IMU e l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214, che disciplina l'IMU;

VISTI i Regolamenti comunali disciplinanti l'IMU e la TASI;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 12/2012 del Consiglio Comunale e N.62 del 17/10/2017 di Giunta Comunale, inerenti i valori stabiliti per le aree fabbricabili la cui base imponibile è data dal valore di mercato delle superfici stesse;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs 446/1997, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, che testualmente dispone: “Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

- l'art. 1 della Legge 296/2006 il quale testualmente dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l'anno 2019, L. 145 del 30 dicembre 2018, non ha riproposto, per l'anno 2019, il blocco delle tariffe e delle aliquote, comprese le aliquote IMU, previsto dall'art. 1 co. 26, della legge di stabilità del 2016, L. 208/2015, e al contrario confermate, per l'anno 2018, dall'art. 1, co. 37, della legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018);

RITENUTO, tuttavia, di dover confermare, anche per l'anno 2019, le aliquote IMU e TASI approvate nell'anno 2018 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.02.2018, avente ad oggetto la conferma, anche per l'anno 2018, delle aliquote IMU e TASI approvate l'anno precedente;

EVIDENZIATO che si intende confermate per l'esercizio 2019 le aliquote IUC componenti IMU, TASI approvate inizialmente con delibera C.C. n° 14 del 20.05.14;

CONSIDERATO che il gettito previsto in relazione al tributo TASI è di circa €. 15.000,00 destinato alla copertura dei seguenti servizi indivisibili per i quali viene fornita l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

- a) Illuminazione pubblica – costo previsto anno 2019: € 71.500,00;
- b) Servizi di pulizia e manutenzione verde – pro-quota costo previsto anno 2019: € 14.500,00;

PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote IMU e TASI è del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, e s.m. e i. e dei commi 676 e 683, art. 1, della L. 147/2013; delibera da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446 del 1997;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

Udito il dibattito svoltosi in aula e visto l'esito delle votazioni di seguito riportati:

“Il Presidente illustra la proposta e precisa che anche per l'anno 2019 vengono confermate le aliquote tributarie già approvate negli anni precedenti.

Il Presidente, constatata l'assenza di interventi, pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, la proposta in oggetto, riportando i seguenti esiti:

PRESENTI E VOTANTI: N. 9;

VOTI: FAVOREVOLI: N. 9 (unanimità).”

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote già stabilite per l'anno 2018 per le componenti IMU dell'Imposta Unica Comunale, o meglio il 4 per mille per l'abitazione principale e il 7,6 per mille per il resto degli immobili, riepilogando nel seguente specchio le diverse casistiche:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Tipologia immobiliare	Aliquota
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e il suo nucleo familiare (escluse categoria A/1-A/8-a/9).	ESENTE
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e il suo nucleo familiare categorie A/1, A/8, A/9	4,00x mille (detrazione di imposta di €200,00 rapportata all'anno)
Fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti e condotti da imprenditori agricoli iscritti alla Previdenza Agricola e terreni agricoli	ESENTE
Unità immobiliare abitativa posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.	ESENTE
Unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente	

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	7,6 (da applicare sulla base imponibile ridotta del 50%)
Unità immobiliari ad uso abitativo, pertinenze, aree edificabili, altri immobili (per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%)	7,6 per mille
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	7,6 (da applicare sulla base imponibile ridotta del 50%)
fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico	7,6 (da applicare sulla base imponibile ridotta del 50%)

2. Di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote già stabilite per l'anno 2018 per la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale, o meglio il 0,5 per mille per le abitazioni principali ricadenti nelle categorie A1, A8 e A9 ed i fabbricati rurali strumentali, e l' 1 per mille per il resto degli immobili, riepilogando nel seguente specchietto le diverse casistiche:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			
Tipologia immobiliare	Aliquota	Percentuale dell'ammontare complessivo dovuto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare	Percentuale dell'ammontare complessivo dovuto dall'occupante, se diverso dal titolare del diritto reale, o componente del suo nucleo familiare, sull'unità immobiliare.
Unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e il suo nucleo familiare (tranne categorie catastali A1, A8 e A9);	esente		
Abitazioni principali ricadenti nelle categorie A1, A8 e A9 e fabbricati rurali strumentali.	0,5 per mille	100%	
Unità immobiliari ad uso abitativo, pertinenze, aree edificabili, altri immobili (Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 , è ridotta al 75 per cento)	1 per mille	75%	25%
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	1 per mille Da applicarsi sulla base ridotta del 50%	100%	

fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico	1 per mille Da applicarsi sulla base ridotta del 50%	75%	25%
Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	1 (da applicare sulla base imponibile ridotta del 50%)	100	
RIDUZIONI DI IMPOSTA:	DA APPLICARE SULL'IMPORTO TOTALE DELL'IMPOSTA CALCOLATA		
abitazione con unico abitante	33%		
abitazione tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo	33%		
abitazioni di soggetti che risiedono all'estero o vi dimorano per più di 6 mesi all'anno	33%		

3. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. Di dare atto che il gettito TASI previsto per l'anno 2019 è di circa €. 15.000,00 ed è destinato alla copertura di una percentuale pari al 17,44% dei seguenti costi dei servizi indivisibili dell'Ente, previsti nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021, come di seguito specificato:
 - a) Illuminazione pubblica – costo previsto anno 2019: € 71.500,00;
 - b) Servizi di pulizia e manutenzione verde – pro-quota costo previsto anno 2019: € 14.500,00;

Di seguito viene messa a votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 9;

VOTI: FAVOREVOLI: N. 9 (*unanimità*).

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. to MAXIA PAOLO

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A t t e s t a

Che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016;

E' stata affissa all'albo pretorio Comunale in data **07-03-2019** per rimanervi per quindici giorni consecutivi , contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo con nota prot. n° **1202**;

E' divenuta esecutiva il giorno 28-02-2019:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Villasalto, li 07-03-2019
Il Segretario Comunale
DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA